

Legge federale sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna

del 17 giugno 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 2021²,

decreta:

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge disciplina i contributi della Confederazione al Cantone di Berna per la Scuola cantonale di lingua francese di Berna (École cantonale de langue française de Berne, ECLF).

² I contributi perseguono lo scopo di sostenere l'ECLF al fine di:

- a. permettere ai figli degli impiegati dell'Amministrazione federale e delle organizzazioni che rientrano nella sfera d'interesse della Confederazione di frequentare una scuola di lingua francese a Berna;
- b. promuovere l'attrattiva della Confederazione e delle organizzazioni che rientrano nella sua sfera d'interesse in quanto datori di lavoro plurilingui;
- c. promuovere un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche nell'Amministrazione federale e nella Città federale contribuendo in tal modo alla comprensione tra le comunità linguistiche.

Art. 2 Principio

Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione può concedere al Cantone di Berna contributi a titolo di partecipazione alla copertura dei costi d'esercizio computabili dell'ECLF.

Art. 3 Condizioni

La Confederazione vincola la concessione dei contributi alla condizione che i figli degli impiegati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a abbiano la precedenza qualora le domande di iscrizione superino il numero di posti disponibili presso l'ECLF, fermo restando che la priorità spetta ai figli degli impiegati dell'Amministrazione federale.

RU 2022 786

¹ RS 101

² FF 2021 2918

Art. 4 Importo e calcolo

¹ I contributi della Confederazione coprono al massimo il 25 per cento dei costi d'esercizio annui computabili dell'ECLF. Per costi d'esercizio computabili si intendono i costi effettivi per il personale, compresi i contributi alle assicurazioni sociali, e i costi effettivi per il materiale.

² I contributi sono calcolati in funzione:

- a. della media dei costi d'esercizio computabili degli ultimi quattro esercizi;
- b. del numero di alunni che sono figli di impiegati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a rispetto al totale degli alunni dell'ECLF.

³ La Confederazione e il Cantone di Berna si consultano regolarmente per raccogliere tutti gli elementi necessari al fine di stabilire l'importo del contributo federale.

Art. 5 Domanda

¹ Il Cantone di Berna presenta la domanda di contributi ogni anno entro il 28 febbraio alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

² Alla domanda sono allegati il piano finanziario dell'ECLF per l'anno in corso e per i tre anni successivi nonché i consuntivi degli ultimi quattro anni.

Art. 6 Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti

La Confederazione ha il diritto di chiedere informazioni al Cantone di Berna e alla direzione dell'ECLF e di consultare i documenti qualora ciò sia necessario per stabilire l'importo dei contributi.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 19 giugno 1981³ concernente il sussidio alla Scuola cantonale di lingua francese in Berna è abrogata.

Art. 8 Disposizione transitoria

Le domande di contributi pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il nuovo diritto.

Art. 9 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2023⁴

³ [RU 1982 1461]

⁴ DCF del 2 dic. 2022.